

**Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.**

**Art. 23**

*(Referendum propositivo)*

1. Gli elettori titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo possono, con le modalità e i limiti previsti nel capo II, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

(1)(3)

2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

(2)(4)

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

(5)

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014

- 2 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
- 4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
- 5 Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018